

Parti nella causa principale

Ricorrente: Pebros Servizi srl

Convenuta: Aston Martin Lagonda Limited

Questione pregiudiziale

Nel caso di sentenza contumaciale (in assenza), nella quale il soggetto contumace/assente sia stato condannato, senza tuttavia alcun espresso riconoscimento del diritto da parte del contumace/assente;

Se spetti al diritto nazionale decidere se tale condotta processuale valga come non contestazione, ai sensi del regolamento CE numero 805 del 2004, del giorno 21 aprile 2004 ⁽¹⁾, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della U.E. del giorno 30 aprile 2004. Eventualmente, secondo il diritto nazionale, negando la natura di credito non contestato.

ovvero

Se una condanna in contumacia/assenza comporti, per sua sola natura, in base al diritto europeo, non contestazione, con conseguente applicazione del regolamento CE numero 805 citato, indipendentemente dalla valutazione del giudice nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 pag. 15).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 17 novembre 2014 — Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-516/14)

(2015/C 034/11)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: Barlis 06 — Investimentos Imobiliários e Turísticos SA

Resistente: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

Se, nel contesto della corretta interpretazione dell'articolo 226, punto 6), della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾, l'Autoridade Tributária e Aduaneira (Amministrazione fiscale e doganale) possa ritenere insufficiente il contenuto di una fattura che presenti la menzione «servizi giuridici resi da una certa data sino ad oggi» o anche «servizi giuridici resi sino ad oggi», ove tale amministrazione può, sul fondamento del principio di collaborazione, ottenere gli elementi di informazione complementari che ritenga necessari ai fini della conferma dell'esistenza e delle caratteristiche dettagliate delle operazioni.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).
